

Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza ex art. 103 D.L. 17/03/2020, n. 18 ed ex art. 37 D.L. 8/4/2020 n. 23

Per i procedimenti amministrativi pendenti al 23 febbraio 2020, o iniziati successivamente a tale data	<ul style="list-style-type: none">• sospensione di tutti i termini procedurali fino al 15 maggio 2020 (fatta eccezione per pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo)• proroga o differimento per il tempo corrispondente dei termini per la formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione, nelle forme del silenzio significativo.
Per tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020	<ul style="list-style-type: none">• conservazione di validità fino al 15 giugno 2020• L'INPS, con messaggio n. 1374 del 25 marzo 2020, ha comunicato che il DURC rientra tra le attestazioni di cui all'art. 103 del DL n. 18/2020 e quindi nella proroga del termine di validità
Per i procedimenti disciplinari pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data	<ul style="list-style-type: none">• sospensione dei termini fino alla data del 15 maggio 2020